

Data protocollo

Allegato 2

Oggetto: Contributo per acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali – anno 2020

ISTRUZIONI PER COMPILARE E INVIARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO AMBULANZE

Si riportano le indicazioni su come i Comitati devono materialmente compilare la domanda e spedirla al Comitato Nazionale.

1. Come presentare la domanda

Con l'entrata in vigore del d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), i Comitati CRI sono *organizzazioni di volontariato*, applicandosi ad essi, anche per quel che concerne il contributo ambulanze, la **disciplina delle reti associative nazionali (CRI, Anpas e Misericordie)**. **Di conseguenza, come per gli anni passati (2017, 2018 e 2019) i Comitati CRI non possono spedire direttamente la domanda di contributo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ma devono farlo per il tramite del Comitato Nazionale.**

In particolare, considerato quanto disposto dalle Linee guida emanate dal Ministero per l'anno 2020, **i Comitati CRI che volessero presentare domanda per l'erogazione del contributo in oggetto dovranno inviare la relativa documentazione al Comitato Nazionale entro e non oltre il termine del 31 gennaio 2021 (domenica)**, secondo le modalità illustrate nella presente nota. Si consideri che, come ha chiarito il Ministero del Lavoro sul sito, quest'anno – poiché il 31 gennaio è un giorno festivo – il termine slitta automaticamente al **1° febbraio 2021 (lunedì)**.

Il Comitato Nazionale, nella sua qualità di rete associativa nazionale, provvederà, dal canto suo, alla raccolta e verifica di tutte le richieste ricevute dai Comitati CRI e alla trasmissione di un'unica istanza (contenente le richieste ammissibili presentate dai Comitati) al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro il 31 maggio 2021.

2. Cosa si può chiedere nella domanda

Gli acquisti, effettuati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, per i quali può essere richiesto il contributo sono tassativamente indicati nelle Linee guida del Ministero, cui integralmente si rinvia.

Si tratta di:

- **ambulanze o veicoli per attività sanitaria¹ e rispettivo allestimento²**;
- **altri veicoli e relativo allestimento³**;

¹ Ai sensi dell'art.3, comma 1 del D.M. 16 novembre 2017, sono veicoli per attività sanitaria quei veicoli immatricolati ad uso speciale. In questi casi sul libretto di circolazione deve essere riportata una delle seguenti diciture: automedica, oppure veicolo soccorso avanzato, oppure trasporto plasma e organi.

² Rientrano in questa tipologia le attrezzature sanitarie, gli impianti e gli elettromedicali (ad esempio defibrillatori, barelle, etc.) utilizzate esclusivamente su ambulanze e veicoli per attività sanitaria. Sono invece esclusi i pezzi di ricambio e le manutenzioni.

³ Possono essere richiesti contributi anche su fatture di solo allestimento. Sono esclusi pezzi di ricambio e manutenzioni.



- **elettromedicali e attrezzature sanitarie riutilizzabili**. A tal fine sono esclusi dalla richiesta di contributo tutti i beni di consumo e monouso (ad esempio guanti in lattice o nitrile, disinfettanti, mascherine chirurgiche, siringhe, cannule, coperte e lenzuoli monouso, ossigeno, etc.) e pezzi di ricambio (ad esempio batterie, piastre, elettrodi, etc.);

- **divise e dispositivi di protezione individuale (DPI)**. Anche in questo caso sono esclusi dal contributo tutti i beni monouso⁴;

- **attrezzature per la formazione** che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni;

- **altro, in questo caso specificare di quale bene si tratta e il suo utilizzo**. Sono esclusi ad esempio le spese di acquisizione e/o ristrutturazione della sede e relativo arredamento, tendoni per ricovero ambulanze e/o veicoli, computer, server, stampanti, videosorveglianza e tutto ciò che non è utilizzato direttamente ed esclusivamente per le attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 lett. a), b), c), d), y) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Si ricorda inoltre che, come per gli anni passati:

- **non è possibile** richiedere il contributo sull'acquisto di autoambulanze e di veicoli antincendio se si è già usufruito di agevolazioni quali lo "**sconto**" IVA. Si precisa infatti che il contributo è **alternativo e non cumulabile** con l'eventuale riduzione pari all'aliquota IVA del prezzo complessivo applicata dal concessionario al momento dell'acquisto, secondo quanto disposto dall'art. 76, comma 2 del decreto legislativo 117 del 2017;
- il bene oggetto del contributo potrà essere **venduto esclusivamente dopo 5 anni dall'acquisto**. Vengono mantenute le eccezioni e le condizioni per la **vendita anticipata** ad altre organizzazioni di volontariato (in questo caso il corrispettivo non può essere superiore alla differenza fra il valore di mercato del bene ed il contributo ricevuto dal Ministero, ed è necessaria una preventiva autorizzazione del Ministero).

3. Cosa bisogna inserire nella domanda da inviare al Comitato Nazionale

Ai fini della presentazione della domanda di contributo, i Comitati CRI dovranno compilare e sottoscrivere – con firma autografa o, se disponibile, digitale del legale rappresentante – esclusivamente la **modulistica** di cui alle Linee guida ministeriali, ovvero:

- **domanda di contributo 2020** (la domanda deve essere compilata una sola volta anche se il contributo riguarda tipologie differenti di beni. La categoria dei beni andrà specificata sputando una o più voci tra le tre alternative proposte dal modulo);
- **Allegato 1** (dovrà essere compilato un Allegato 1 per ciascuna tipologia di bene per la quale è intenzione del Comitato presentare richiesta di contributo, selezionando una sola opzione tra quelle elencate);
- **Allegato 1-BIS** (andrà compilato un Allegato 1-BIS per ciascun Allegato 1, quindi un Allegato 1-BIS per ciascuna tipologia di bene. La sottoscrizione dell'Allegato 1-BIS comporta l'automatica dichiarazione che tutte le fatture ivi elencate ed allegate sono copia conforme all'originale);
- **Allegato 2** (dovrà essere compilato esclusivamente per l'acquisto e/o acquisizione - leasing/noleggio a lungo termine con opzione di acquisto - di ambulanze, veicoli per attività sanitaria o altri veicoli);
- **Allegato 3** (dovrà essere compilato esclusivamente per l'acquisto di autoambulanze e di veicoli

⁴ È invece ammesso ciò che è riutilizzabile: per esempio, visiere protettive.



antincendio);

- **Allegato 4** (dovrà essere compilato per i beni donati a strutture sanitarie pubbliche esclusivamente nel caso in cui non sia possibile allegare l'atto di donazione oppure la delibera/provvedimento della struttura che ha preso in carico il bene. Si specifica che il modulo dovrà essere sottoscritto solo dal legale rappresentate della struttura sanitaria pubblica beneficiaria della donazione).

La domanda e i relativi allegati sono disponibili in formato pdf editabile, al seguente *link*: <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Volontariato/Pagine/Contributi.aspx> (percorso da seguire dal sito del Ministero del Lavoro: *Home - Temi e priorità / Terzo settore e responsabilità sociale delle imprese / Focus on / Volontariato / Contributi per l'acquisto da parte di organizzazioni di volontariato di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali*). Potranno essere alternativamente stampati e compilati a mano, oppure compilati in modalità digitale direttamente sul file pdf scaricato.

In ogni caso, occorre procedere alla compilazione utilizzando direttamente i file pubblicati dal Ministero, senza apportare modifiche al format e in particolare senza trasporre i moduli su carta intestata del Comitato.

Unitamente alla domanda e ai relativi allegati, sarà inoltre necessario inviare:

- copia del **documento di identità** in corso di validità del legale rappresentante del Comitato (Presidente o Commissario);
- copia conforme all'originale delle **fatture** di acquisto **datate 2020** elencate in ciascun Allegato 1-BIS;
- evidenza dei **pagamenti delle fatture (quietanza)**. Affinché la quietanza sia ritenuta valida sarà sufficiente presentare *alternativamente* uno dei seguenti documenti:

per qualsiasi importo

- copia dell'assegno *obbligatoriamente* corredato da estratto conto riportante il relativo addebito sul conto corrente;
- *contabile di addebito della RIBA* o del bonifico con cui la banca certifica l'effettivo addebito del pagamento sul conto corrente;
- *la distinta di presentazione della RIBA o la disposizione del bonifico obbligatoriamente* corredata da estratto conto riportante il relativo addebito sul conto corrente;
- *estratto conto* riportante il relativo addebito sul conto corrente per pagamenti effettuati con carte di debito, carte di credito, carte prepagate.

per importi fino a € 1.999,99 - in aggiunta alle modalità sopra riportate – sarà considerata valida quietanza anche:

- fattura riportante la dicitura "pagato" con timbro e firma del venditore;
- liberatoria del venditore che dichiara l'avvenuto pagamento, nella quale sono chiaramente elencate tutte le fatture a cui si riferisce;
- atto d'acquisto su cui è riportato esplicitamente che l'importo è già stato pagato.
- nel caso di acquisto/acquisizione di ambulanze/veicoli, sarà inoltre necessario allegare copia conforme all'originale del certificato di proprietà e/o libretto che, nel caso dei veicoli CRI, è rappresentato dalla **carta di circolazione** rilasciata l'ufficio Motorizzazione del Comitato Nazionale;



- in caso di acquisto tramite **leasing, finanziamento** o di **noleggio a lungo termine con opzione di acquisto** andrà prodotta **ulteriore documentazione specifica**, come da Allegato 2 della modulistica;
- infine, in caso di **beni usati** acquistati da altra organizzazione di volontariato, andrà allegata la dichiarazione dell'organizzazione venditrice di non aver usufruito, per quel bene, di altro contributo pubblico.

Nell'ottica di un più efficiente coordinamento delle comunicazioni, l'intera documentazione potrà essere inviata, da valido indirizzo di posta elettronica certificata del Comitato, all'indirizzo PEC contributo.ambulanze2020@cert.cri.it **entro e non oltre il 31 gennaio 2021 (termine prorogato di diritto al 1° febbraio 2021)**.

A tal riguardo, si riportano alcune indicazioni operative di cui tener conto al momento dell'invio via PEC:

- accorpate la documentazione nel minor numero possibile di file pdf (suddividendola, ad esempio, per tipologia di bene), compatibilmente con le dimensioni dei file stessi;
- qualora il volume della documentazione lo renda necessario, procedere all'invio di più messaggi PEC, specificando nell'oggetto la numerazione progressiva degli invii.

Per ulteriori chiarimenti relativamente ai beni ammessi e alle modalità di presentazione della domanda di contributo, si rimanda, oltre che alle Linee guida ministeriali, alle FAQ allegate alle presenti istruzioni operative.

Di seguito un prospetto riepilogativo:

SCADENZA INVIO DOMANDA	Domenica 31 gennaio 2021 (termine prorogato di diritto al 1° febbraio 2021)
INDIRIZZO PEC A CUI INVIARE LA DOMANDA (N.B. solo da indirizzo PEC valido del Comitato)	PEC: contributo.ambulanze2020@cert.cri.it
OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE PEC	"Istanza contributo ambulanze Comitato ... ⁵ ai sensi dell'art. 76 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 – Anno 2020"

⁵ Completare i puntini sospensivi con l'indicazione del Comitato CRI che presenta la domanda.